

abruzzesi ricostruiscono puntualmente la successione di opinioni dottrinali sulla natura della relazione fra amministratori e società, a partire dalle tesi ormai superate, che la collegavano ora al contratto di mandato<sup>7</sup>, ora al contratto di lavoro subordinato<sup>8</sup>, o ancora ad una tipologia contrattuale ibrida fra autonomia e subordinazione<sup>9</sup>.

La dottrina, del resto, aveva avvertito con forte convinzione la ricostruzione operata dalle Sezioni unite nel 1994<sup>10</sup>, censurando in particolare la qualificazione dell'attività amministrativa come «parasubordinata»: diverse voci, infatti, ne hanno marcato i tratti di autonomia e di imprenditorialità<sup>11</sup>. Come già evidenziato nell'esame della giurisprudenza, numerose perplessità si erano addensate sulla possibilità di rintracciare nell'opera degli amministratori quel profilo di «coordinazione» che è uno degli elementi costitutivi di un rapporto parasubordinato, sottolineandosi l'assenza di un potere sovraordinato di direzione e programmazione rispetto alla loro attività, la quale, all'opposto, concretizza la politica gestionale societaria e ne determina le linee strategiche nell'ambito del mercato<sup>12</sup>. Per completezza, va comunque ricordata la presenza di un orientamento minoritario adesivo all'impostazione delle Sezioni unite<sup>13</sup>.

Con l'introduzione del giudice unico nel 1998, il filone dottrinale prevalente si è irrobustito ulteriormente, quasi consegnando al passato la tesi di segno opposto<sup>14</sup>.

Infine, in sede di analisi circa l'ambito di applicazione del nuovo processo societario di cui al D. Lgs. n. 5/2003, la maggior parte della dottrina si è orientata nella stessa direzione della pronuncia di merito qui esaminata, interpretando estensivamente la nozione di «rapporti societari» presente all'art. 1, 1° comma, lett. a), ed includendovi quindi anche vicende non strettamente «interne» alle dinamiche societarie<sup>15</sup>.

## ARBITRATO DEL LAVORO SPORTIVO

TRIBUNALE MILANO, SEZIONE LAVORO, 28 febbraio 2006, n. 736 — MARTELLO *Giudice*. — Cagliari Calcio s.p.a. (avv. Morelli Ghirardi) - Dionisio (avv. Malagnini).


**Lavoro (Rapporto di) — Lavoro sportivo nel calcio — Arbitrato — Natura irrituale (C. p. c. art. 412 *ter*).  
Arbitrato — Regolamento di funzionamento — Lodo — Dispositivo — Impugnabilità — Motivazione — Deposito successivo — Integrazione del gravame (C. p. c. art. 412 *quater*).**

**Trasformazione del rito arbitrale da urgente in ordinario — Termine di pronuncia del lodo: decorre dalla data della riunione fissata per l'istruzione e la discussione della controversia.**

*L'arbitrato del lavoro sportivo (qui, del calcio) ha natura irrituale (1).*

*Non incide sulla possibilità d'impugnare il lodo il fatto che il Regolamento per il funzionamento del Collegio arbitrale, pattiziamente recepito dalle parti tramite Accordo Collettivo, consenta che la motivazione del lodo sia depositata in epoca successiva a quella del deposito del dispositivo (2).*

*Introdotta il ricorso arbitrale con rito d'urgenza, ma disposta la trasformazione in rito ordinario come da Regolamento, il termine per la pronuncia del lodo decorre dal giorno in cui è stata fissata la riunione per l'eventuale istruzione e per la discussione della controversia (3).*

 **Omissis.** — La causa trae origine dal ricorso con il quale Cagliari Calcio spa impugna il lodo emesso dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti a conclusione di un arbitrato svoltosi fra il calciatore Enea Dionisio e Cagliari Calcio spa.

L'odierna ricorrente considera il lodo predetto nullo per violazione di norme imperative, per vizi della clausola com-

<sup>7</sup> Cfr. SANTORO PASSARELLI, *Il lavoro «parasubordinato»*, Milano, 1979, 154.

<sup>8</sup> Cfr. FERRARA CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 1994, 549.

<sup>9</sup> Cfr. MINERVINI, *Gli amministratori di società per azioni*, Milano, 1956, 71.

<sup>10</sup> Per un'ampia panoramica dei diversi orientamenti emersi, cfr. NERI, *L'amministratore di società lavoratore parasubordinato ex art. 409 n. 3 c.p.c.*, in *Giust. Civ.*, 1995, 2480.

<sup>11</sup> Cfr. MACRÌ, *A proposito del rapporto amministratori-società: la c.d. parasubordinazione*, in *Società*, 1995, 641; AMBROSINI, *Competenza del giudice ordinario per le controversie tra società e amministratore unico o delegato*, *ivi*, 1999, 832.

<sup>12</sup> Cfr. CONSOLO, *Quale competenza (ordinaria o laboristica) sulle azioni sociali di responsabilità?*, in *Corriere Giur.*, 1998, I, 179; AMBROSINI, *Competenza in ordine alle controversie fra amministratori e società*, in *Società*, 1998, I, 299; *Id.*, *Competenza del giudice ordinario*, *cit.*, spec. 833; BONAVERA, *Rapporto tra amministratori e società: parasubordinazione e rito applicabile*, in *Società*, 1996, 797.

<sup>13</sup> Cfr. RIGANÒ, nota a Cass., Sez. un., 14 dicembre 1994, n. 10680, in *Giur. It.*, 1995, I, 1525.

<sup>14</sup> Cfr. MAUTONE, *op. cit.*, 1356; CAMELI, *Alcuni aspetti processuali dell'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori*, in *Riv. Dir. Lav.*, 2002, II, 2345, spec. 2350; CAMPOBASSO, *Diritto commerciale, II. Diritto delle società*, Torino, 2002, 368.

<sup>15</sup> Sul punto cfr. AMBROSIO-AMENDOLA, *Nuovi procedimenti societari*, Milano, 2004, 11; COSTANTINO, *Il nuovo processo commerciale*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2003, 387; ZIINO, *Le nuove disposizioni sul processo societario - Il giudizio di cognizione di primo grado*, in *www.judicium.it*, 21 ottobre 2003; GIOIA, *Commento sub art. 1 D. Lgs. 5/2003*, in *La riforma delle società. Il nuovo processo societario*, a cura di Sassani, Torino, 2003, 16; TRISORIO LIUZZI, *Il nuovo rito societario: il procedimento di primo grado davanti al tribunale*, in *www.judicium.it*, 13 giugno 2003; ARIETA-DE SANTIS, *Diritto processuale societario*, Padova, 2004; MANCUSO, *Ambito di applicazione del nuovo processo societario ed ordinanza di mutamento di rito*, nota a Trib. Bologna, ord. 2 febbraio 2005 e Trib. Ivrea, ord. 11 marzo 2005, in *Giur. di Merito*, 2005, I, 2151; RUBINO, sub art. 1, in *La riforma del diritto societario, I procedimenti*, a cura di Lo Cascio, Milano, 2003; BUONCRISTIANI, sub art. 1, in *Il nuovo processo societario*, a cura di Luiso, Torino, 2006; CARRATTA, sub art. 1, in *Il nuovo processo societario*, a cura di Chiarloni, Bologna, 2004, 17; D'ALESSANDRO-GIORGETTI-SANTAGATA-ZUMPARO, *Il nuovo processo societario*, Milano, 2006, 9; DALFINO, sub art. 1, in *I procedimenti in materia commerciale, Leggi civ. comm.*, 2005, I, 103; DALMOTTO, sub art. 1, in *Il nuovo diritto societario*, a cura di Cottino, Bologna, 2004; SASSANI-AYTANO, sub art. 1 D. Lgs. n. 5/2003, in *Codice di procedura civile ipertestuale*, a cura di Comoglio e Vaccarella, Torino, 2006; CECHELLA, *Il nuovo rito ordinario per le liti societarie: anticipazione della riforma del processo civile*, in *www.judicium.it*, 8 gennaio 2004.

promissoria, per superamento del mandato e, pertanto, chiede al Giudice di dichiarare la nullità del lodo in questione.

Si è costituito il convenuto Dionisio eccependo preliminarmente il difetto di competenza del Tribunale e ritenendo competente la Corte d'Appello, in applicazione dell'art. 828 c.p.c.

Nel merito, il convenuto ha contestato le affermazioni e le pretese avversarie e ha chiesto il rigetto del ricorso.

All'udienza, fallito il tentativo di conciliazione, e non occorrendo istruttoria, la causa è stata posta in discussione e decisa come da dispositivo immediatamente letto.

*Motivi:* 1. Sulla competenza.

Entrambe le parti si rifanno principalmente alla previsione dell'art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

Ebbene, tale norma prevede e consente, appunto, l'inserimento della clausola compromissoria nel contratto fra società e sportivo professionista.

In applicazione e in adempimento di tale norma le parti collettive (Federazione Italiana Giuoco Calcio e Associazione Italiana Calciatori) hanno stipulato un Accordo Collettivo che, all'art. 25, rimette a un collegio Arbitrale «la soluzione di tutte le controversie concernenti l'attuazione del contratto».

Pare evidente la natura negoziale dell'arbitrato così delineato, per modo che non possono essere condivise le argomentazioni svolte dal convenuto.

Queste, per altro, si fondano anche su una lettura non condivisibile degli artt. 412 e 412 *quater ex cpc*, poiché trascurano che anche queste norme prevedono un arbitrato irrituale e salvaguardano la facoltatività dell'arbitrato e la possibilità delle parti di fare ricorso al Giudice ordinario; fermo restando che tale facoltà si esaurisce con il compimento di atti con essa incompatibili, compiuti — nel caso di specie — dal Dionisio con il ricorso al Collegio e dalla società con la costituzione in tale sede.

2. Sui vizi del lodo.

Le considerazioni testé volte a proposito degli artt. 412 *ter* e 412 *quater cpc* rendono inconfidenti le deduzioni in ordine alla violazione di norme imperative procedurali; per altro, nulla è detto circa i profili che si considerano lesi dalla imperatività delle norme né circa l'ambito e l'incisività di detta imperatività.

Nel caso di specie, la prima norma regolatrice è quella dell'art. 8 del Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale (recepito dalle parti per effetto del rinvio operato dall'art. 25 dell'Accordo collettivo ult. cit.); e tale norma prevede e consente che la motivazione del lodo sia depositata successivamente a quella del dispositivo.

Né pare che la, momentanea, assenza e ignoranza della motivazione pregiudichi — come sostenuto dalla società ricorrente — la possibilità di una «compiuta e completa impugnazione del lodo», ben potendo questa essere fatta con riserva di integrazione conseguente al deposito e alla conoscenza della motivazione.

La società ricorrente, poi, formula doglianze circa l'inesistenza di un termine entro il quale la parte convenuta in Collegio arbitrale può aderire alla devoluzione della controversia al predefinito Collegio.

Osserva, in primo luogo, il Giudice che detta domanda pare priva di interesse, posto che la parte in questione non avrebbe alcun vantaggio dall'esame della stessa, né nel concreto né in astratto:


nel concreto, per il fatto che essa ha aderito in fatto a detta devoluzione, per modo che la doglianza pare tardiva, oltre che priva di interesse;

in estratto, perché, nella vigenza del Regolamento del Collegio sopra richiamato e nel silenzio di esso sui termini, si deve considerare che la scelta o il rifiuto dalla devoluzione predetta possano essere effettuati in qualunque momento e possano essere esclusi solo dal sopra richiamato compimento di atti con detta volontà incompatibili. E di ciò non si vede come e perché possa dolersi la parte convenuta.

Va escluso, infine, che vi sia stato un superamento dei limiti del mandato per il fatto che il lodo sarebbe stato annunciato oltre il termine stabilito.

Infatti, erroneamente la società ricorrente individua il *dies a quo* nella prima seduta, tenutasi il 12.05.2003, in tale occasione, invece, sono state esaminate solo le condizioni per lo svolgimento di un procedimento d'urgenza, escluse le quali, è stata operata la trasformazione del rito e fissata la seduta per l'eventuale istruzione e per la discussione.


La seduta utile, e il *dies a quo*, quindi vanno individuati nel 17.6.2003; e in pari data è stato depositato il lodo, con ciò escludendosi ogni fondamento alla doglianza della società ricorrente. — *Omissis*.

 (1) Sulla natura irrituale dell'arbitrato del lavoro sportivo previsto dai contratti collettivi non ci sono contrasti: Cass., Sez. lav., 6 aprile 1990, n. 2889.

Specifiche sugli arbitrati del calcio: Trib. Milano, Sez. lav., 14 aprile 2003, n. 1145, in *Giur. milanese*, 2003, 418; Id. Milano, Sez. lav., 15 aprile 2003, n. 1189 (ined.); Id. Milano, 25 marzo 2004, n. 2473 (ined.).

VECCHIO, *L'arbitrato nel diritto sportivo*, in *L'arbitrato*, a cura di Cecchella, Torino, 2005, 606 e segg.; VIGORITI, *L'arbitrato del lavoro nel calcio. Commentario*, Milano, 2004, 32 e segg.; COLANTUONI e VALCADA, *La giustizia sportiva e l'arbitrato sportivo*, in *L'arbitrato, Profili sostanziali*, a cura di Alpa, II, Torino, 1999, 1130 e segg.

(2) Non risultano precedenti sul punto. L'art. 8 del Regolamento Arbitrale che pure, al 2° comma, impone un termine di 15 giorni per la pronuncia del lodo, non ne prevede alcuno per il deposito della motivazione, che può essere ritardata *sine die* (3° comma).

 (3) **L'impugnazione dei lodi del lavoro sportivo**

1. *La devoluzione ad arbitri delle controversie del lavoro sportivo.*

La sentenza in commento tratta, e correttamente risolve, un problema particolare, da valutare nell'ampio contesto del controllo giurisdizionale sulle pronunce degli organi della giustizia sportiva, che è tema di sempre crescente rilievo.

Com'è noto, lo Stato riconosce e garantisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo, inclusi i poteri di autodichia, che sono il complemento necessario della separazione. Ferma comunque la supremazia statale quando le situazioni giuridiche soggettive, connesse con l'ordinamento sportivo, risultino rilevanti per l'ordinamento della Repubblica (art. 1, 2° comma, L. 17 ottobre 2003, n. 280).

La medesima legge ribadisce la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali, ma al contempo permette all'ordinamento sportivo di imporre, a chi voglia farne parte, di devolvere le controversie di natura patrimoniale ad arbitrati organizzati dalle varie Federazioni (art. 3, 1° comma).

In quest'ottica, la Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.), quella di riferimento nel caso di specie, prevede all'art. 27, 2° comma, Statuto, che tutti gli associati accettino «la prima e definitiva efficacia» dei provvedimenti adottati dalla F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati (anche) nelle vertenze di carattere economico.

Le controversie individuali del lavoro sportivo sono fra quelle per le quali si è disposta la devoluzione ad arbitri. La facoltà di compromettere è prevista dagli accordi collettivi stipulati dalle associazioni sindacali

che raccolgono le società di calcio professionistiche e quelle degli sportivi (atleti, allenatori, altri) (ved. anche la legge n. 91/1981).

Gli accordi vigenti contemplano l'istituzione di Collegi arbitrali, formati secondo criteri prestabiliti, con sede a Milano quando sono coinvolti sodalizi di serie A o B, oppure a Firenze, per le controversie che riguardano società di serie C. Il rito è disciplinato da un Regolamento arbitrale concordato e recepito dalle intese collettive. La devoluzione è in concreto prevista da clausole compromissorie inserite nel testo del contratto tipo, anch'esso preparato di concerto fra le associazioni interessate. L'arbitrato è irrituale, e secondo diritto<sup>1</sup>.

## 2. L'impugnabilità dei lodi.

Si contrappongono due orientamenti. Da un lato, in senso contrario, si citano appunto l'art. 27 St. della F.I.G.C., il testo della clausola compromissoria che compare nel contratto tipo (dove si rinnova l'impegno statutario), e l'art. 7 Reg. Arb., che parla di «unica istanza»<sup>2</sup>.

D'altro lato, l'impugnabilità risulta addirittura proclamata da una serie di norme nettamente sovraordinate. Prima di tutto, in generale, dall'art. 24 Cost. e dagli artt. 1 e 3 della legge n. 280/03 (accesso al giudice per la tutela delle situazioni rilevanti per l'ordinamento statale), poi in modo specifico dall'art. 412 *quater* c. p. c. che esplicitamente permette la contestazione di fronte al Tribunale della validità dei lodi irrituali resi al termine degli arbitrati previsti dalla contrattazione collettiva.

Queste norme automaticamente prevalgono sulle disposizioni pattizie, e fanno ritenere che il lodo sia impugnabile, a prescindere da quanto scritto nella convenzione arbitrale o nel Regolamento di rito.

Alcune Federazioni (in particolare, la F.I.G.C.) hanno sostenuto che aderendo allo Statuto, gli associati rinunciano ad accedere al giudice statale sempre e comunque, a qualunque titolo, ed hanno quindi minacciato sanzioni a carico di chi dovesse impugnare i lodi. L'impugnazione per invalidità è invece irrinunciabile, e non può essere quindi esclusa evocando gli impegni assunti con l'adesione alla Federazione. Non solo, ma il gravame non ha neppure bisogno dell'autorizzazione di cui all'art. 27, 4° comma, Statuto, che è elemento del tutto estraneo a quanto ci occupa.

## 3. I vizi deducibili.

In primo luogo quelli concernenti lo svolgimento dell'arbitrato. Le norme di riferimento sono l'art. 808 *ter* c. p. c., che elenca cinque motivi di doglianza, non tassativi, deducibili contro i lodi irrituali in generale, e gli artt. 412 *ter* e *quater* c. p. c., specifici negli arbitrati

irrituali previsti dai contratti collettivi, compresi quindi di quelli c.d. sportivi.

I motivi di ricorso non sono tipizzati e possono essere i più diversi. In concreto, i punti nevralgici sono sempre gli stessi per tutti i procedimenti arbitrali, rituali o irrituali, sono limitati di numero (convenzione arbitrale, scelta degli arbitri, contraddittorio, motivazione, ecc.) e la tipologia delle censure non è particolarmente ricca.

In secondo luogo, i lodi irrituali possono essere impugnati anche sotto il profilo sostanziale, per i vizi di nullità e annullabilità tipici degli atti negoziali, ipotesi questa in generale rara, e ancor più tale per le controversie sportive.

È invece esclusa sia la deduzione dell'*error in iudicando*, sia la manifesta iniquità, che non sono ragioni di invalidità nel senso delle norme citate. In altre parole, l'accesso al merito passa per l'annullamento del lodo soprattutto per motivi di rito; se non sussistono, l'errore di giudizio, per quanto nefando, non è sanabile.

Sul gravame decide il Tribunale in unico grado. La sentenza in commento nega sostanza ad un'eccezione d'incompetenza, che voleva la devoluzione alla Corte d'appello, probabilmente sulla base della vecchia dizione dell'art. 412 *quater* c. p. c. oppure riferendosi a sentenze della Cassazione che sostenevano analoga soluzione, postulando l'assimilazione dell'arbitrato irrituale a quello rituale.

## 4. Il termine di pronuncia del lodo. Decorrenza.

Il procedimento di fronte ai Collegi arbitrali è disciplinato da un Regolamento, che è parte integrante dell'Accordo collettivo.

Sono previsti due tipi di procedimento: uno di carattere ordinario, ed uno detto «urgente», dove si consente una trattazione accelerata della controversia. Il presupposto della procedura d'urgenza è quello che la durata del procedimento ordinario potrebbe causare agli interessati un «irreparabile pregiudizio», come ad esempio può accadere quando un calciatore è escluso dalla prima squadra, quando gli si nega assistenza tecnica e via dicendo. Il linguaggio ricorda quello dell'art. 700 c. p. c., ma l'assimilazione sarebbe fuorviante: qui non si tratta di una tutela cautelare provvisoria e strumentale ad accertamenti futuri, ma di un rito sempre di carattere arbitrale che si distingue da quello ordinario per i tempi, ma non per il metodo, né per la tipologia del provvedimento finale, che è un lodo definitivo e non parziale (artt. 9-13 Reg. arb.). L'art. 8 Reg. dispone che il lodo debba essere pronunciato entro 15 giorni dalla riunione fissata per la trattazione della controversia<sup>3</sup>. Il termine è di efficacia ai sensi dell'art. 1722 c. c.

Nel caso milanese, il ricorrente aveva agito in arbitrato chiedendo la trattazione accelerata; il Collegio

<sup>1</sup> V. da ultimo, in generale, BORGHESI, *Arbitrato e conciliazione nelle controversie di lavoro*, in *Codice degli arbitrati e delle conciliazioni*, diretto a Buonfrate e Giovannucci Orlandi, Torino, 2006. Specifico in tema, VIGORITI, *L'arbitrato del lavoro nel calcio. Commentario*, Milano, 2004.

<sup>2</sup> L'art. 7 (1) dispone: «Il Collegio decide, in unica istanza, sulla base degli atti conformi alle disposizioni regolamentari. documenti non regolamentari hanno valore meramente indicativo. Posso essere ammesse eccezionalmente prove testimoniali».

<sup>3</sup> L'art. 8 dispone: «Il lodo, anche quando è formato a mag-

gioranza, è espresso dal Collegio senza menzione dell'Arbitro dissenziente.

Salvo diverso accordo delle parti, il Collegio deve depositare il dispositivo del lodo entro quindici giorni dalla riunione di cui all'art. 5. Tale dispositivo, redatto per iscritto e sottoscritto dai componenti del Collegio, deve essere immediatamente trasmesso, a cura del suo Presidente, al Presidente della Lega di competenza ed inviato in copia, tramite la Lega stessa, a ciascuna delle parti con lettera raccomandata.

La motivazione può essere depositata anche successivamente».

aveva ritenuto non sussistente il presupposto, e aveva dato disposizioni per la trasformazione del rito in ordinario.

Al Tribunale si chiedeva di accertare che il *dies a quo* per la pronuncia del lodo decorreva dalla data della seduta destinata a valutare l'urgenza, e quindi dichiarare la nullità del lodo sfavorevole, pronunciato successivamente, all'esito del procedimento con rito ordinario. La sentenza ha respinto la domanda.

In pratica i ricorsi introdotti con procedura d'urgenza vengono subito assegnati ad un Collegio, di fronte al quale le parti devono comparire, discutere della preliminare di rito ed eventualmente del merito a sostegno della richiesta di accelerazione. Il Collegio decide se procedere come richiesto, o se disporre per il mutamento di rito.

Le ipotesi da valutare sono le seguenti:

A) *il Collegio decide di procedere in via di urgenza*. E: 1) lo decide, disponendo per l'istruzione e la discussione da effettuarsi in data diversa. In tal caso, il termine decorrerà dalla data fissata per la trattazione ex art. 5 Reg. arb.; 2) lo decide, svolgendo contestualmente attività istruttoria, tentando la conciliazione, permettendo la discussione della controversia, e quindi riservandosi la pronuncia sul merito. Il termine decorrerà dalla data della riunione stessa.

B) *il Collegio decide per la trasformazione del rito da urgente in ordinario*. E: 1) lo decide *in limine*, senza svolgere alcuna attività, salvo quella di mera deliberazione. Il termine decorre dalla riunione che verrà poi fissata per la trattazione in via ordinaria; 2) lo decide, svolgendo però attività di cognizione, e quindi discutendo della controversia con le parti, tentando la conciliazione o altro. Salvo poi all'esito persuadersi che non vi è motivo di utilizzare il rito accelerato, e disporre per il trasferimento.

L'ipotesi considerata dal Tribunale di Milano è stata quella di cui *sub B/1*. Non è tuttavia infrequente il caso di cui *sub B/2*, in effetti più complesso, ma tutto sommato da risolvere nello stesso modo. Decidere infatti che, qualora gli arbitri svolgano attività istruttoria, il termine decorre dalla riunione preliminare, anche se viene disposta la trasformazione del rito, pare soluzione da non condividere. Il Regolamento non vieta l'attività di cognizione, anche *in limine*, né pretende una specie di razionamento, ed anzi esplicitamente dispone che, in sede di urgenza, il Collegio operi a qualunque fine con stesse modalità stabilite per il rito ordinario (art. 13)<sup>4</sup>. Significa che gli arbitri non saranno costretti in una insopportabile camicia di Nesso, e che potranno agire come credono, col solo pericolo (da non esagerare) di duplicazioni di attività.

Per contro, la soluzione avversata porterebbe conseguenze negative, che andrebbero dall'adozione di decisioni approssimative in punto di rito, fino alla sostanziale abolizione del rito ordinario, incoraggiando tutti a tentare la strada più breve per forzare i tempi di decisione del Collegio.

A cui gli arbitri finirebbero con l'opporvi pronunciando un lodo di rigetto per motivi di rito, in tal modo evitando i rischi di soggezione anche personale per l'inosservanza del termine di cui all'art. 1722 c. c., senza incidere sulle potenzialità della convenzione arbitrale (art. 808 *quinquies* c. p. c.).

Naturalmente, allora sorgerebbero altre preoccupazioni legate al decorso dei termini (spesso brevissimi) di decadenza per far valere le pretese in sede arbitrale, che a loro volta potrebbero indurre gli interessati a non rischiare e quindi a rinunciare alla tutela in via d'urgenza, pur ammessa dal Regolamento.

VINCENZO VIGORITI

<sup>4</sup> L'art. 13 dispone: «Per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli si applicano le norme sul funzionamento ordinario del Collegio arbitrale».